

PENSIONI: FINESTRE MOBILI

Come si applicano le finestre mobili alle pensioni di anzianità e vecchiaia, per autonomi, dipendenti privati e impiegati pubblici, caso per caso.

di [Redazione PMI.it](#)

Finestre Mobili

Il decreto legge 4/2019, quello su Quota 100 e reddito di cittadinanza, ha rispolverato il meccanismo delle cosiddette **finestre mobili**, che fa slittare la data di prima decorrenza della pensione, rispetto al momento in cui si maturano i requisiti. Questo meccanismo si applica non solo alla Quota 100 e alle pensioni anticipate/agevolate, ma anche alle altre tipologie, con poche esclusioni: vediamo come si applicano le finestre mobili alle diverse tipologie di pensioni.

Finestre mobili: quando si va in pensione

Precisando che durante il periodo di differimento previsto dalle finestre mobili **si può continuare a lavorare**, ma anche che non è necessario farlo, se la **finestra mobile si è già aperta** si possono presentare le dimissioni e fare domanda di pensione e quest'ultima decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il **pubblico impiego** però la regola è diversa: chi aderisce alla Quota 100 deve presentare la domanda di collocamento a riposo, comunque, con un**preavviso di sei mesi** all'amministrazione di appartenenza.

Pensione vecchiaia invalidi

Per la **pensione di vecchiaia** prevista per gli **invalidi** non inferiori all'80%, come requisiti, vengono richiesti 61 anni di età (56 le donne), unitamente a 20 anni di contributi, solo per i dipendenti del settore privato. Per questi lavoratori, la finestra mobile è di **12 mesi**.

Pensione vecchiaia per non vedenti

La **pensione di vecchiaia per non vedenti** prevede, come requisiti: 56 anni (51 donne) unitamente a 10 anni di contributi. La finestra mobile è di **12 mesi (18 per gli autonomi)**. Per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo è di 5 anni a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale. Tale soglia non viene richiesta se il soggetto ha compiuto 65 anni di età.

Pensione vecchiaia salvaguardati

Per i beneficiari di **salvaguardie pensionistiche** del settore privato che accedono alla **pensione di vecchiaia** con 66 anni di età (62 anni e 9 mesi le donne), con almeno 20 anni di contributi, la finestra mobile è di **12 mesi**, o **18 mesi** se la pensione è liquidata a carico di una **gestione autonoma**.

Pensione anzianità salvaguardati

I beneficiari di **salvaguardie pensionistiche** accedono alla **pensione di anzianità** con quorum 98 (almeno 62 anni di età e 35 di contributi, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età). Se prima del 1995 non si sono versati contributi, viene richiesto un valore minimo della pensione non inferiore a 1,2 volte il minimo dell'assegno sociale, salvo il raggiungimento di 65 anni di età. Per questi soggetti la finestra mobile è di **15 mesi**, **21 mesi** se la pensione è liquidata a carico di una **gestione autonoma**.

Pensione anzianità con totalizzazione

In caso di accesso alla **pensione di anzianità** per mezzo dell'istituto della **totalizzazione**, possibile con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, la finestra mobile è di **21 mesi**.

Pensione vecchiaia con totalizzazione

In caso di accesso alla **pensione di vecchiaia** con l'istituto della **totalizzazione** dei contributi, possibile con 66 anni di età e 20 di contributi, la finestra mobile è di **18 mesi**.

Pensioni senza finestra mobile

Ricordiamo che il meccanismo delle finestre mobili non si applica:

- alla **pensione anticipata contributiva** per la quale sono richiesti 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale;
- alla **pensione di vecchiaia** che si matura con 67 anni di età e 20 anni di contributi (per chi non ha versato contributi prima del 1995 viene aggiunta la condizione che l'importo della pensione sia non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale);
- alla **pensione di vecchiaia contributiva** che si raggiunge con 71 anni di età e 5 anni di contributi effettivi;

- alla **pensione di vecchiaia lavori gravosi** che si matura con 66 anni e 7 mesi di età, unitamente a 30 anni di contributi (per chi non ha versato contributi prima del 1995 viene aggiunta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale);
- all'**APe volontario**, che si raggiunge con 63 anni di età e 20 di contributi, purché non manchino più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia;
- **APe Sociale**, che si raggiunge con 63 anni di età e 30 di contributi (36 anni per gli adetti a mansioni gravose)
- alla pensione prevista per i **lavori usuranti**.